



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**Resoconto della riunione per la disciplina della propaganda elettorale  
in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle  
elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dell'8 e 9 giugno 2024.**

Il giorno 21 maggio 2024, alle ore 12.00, negli uffici della Prefettura di Potenza, si è svolta una riunione, coordinata dal Viceprefetto Vicario dott.ssa Ester Fedullo, con la partecipazione del dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale, Viceprefetto dott. Gerardo Quaranta, al fine di fornire indirizzi sull'esatta, corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di legge concernenti la disciplina della propaganda elettorale **in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dell'8 e 9 giugno 2024.**

Vi hanno partecipato, in presenza, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti del Comune di Potenza e gli esponenti provinciali dei partiti e movimenti politici, e da remoto i sindaci dei Comuni di cui all'allegato elenco e di alcuni delegati delle liste ammesse alla competizione elettorale per le elezioni comunali.

\*\*\*\*\*

I convenuti prendono preliminarmente atto che la disciplina della propaganda elettorale è quella contenuta nella normativa statale, in particolare nella legge 4/4/1956 n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), così come modificata dalle leggi 24/4/1975 n. 130, 25/5/1970 n. 352, 22/5/1978 n. 199 e 10/12/1993 n. 515. Prendono atto, altresì, dei provvedimenti in data 9 e 24 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione, rispettivamente, alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024, nonché delle delibere AGCOM n. 90/24/CONS e 122/24/CONS con le quali la stessa Autorità ha dettato disposizioni in attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative, rispettivamente, alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni comunali che si terranno nelle date suindicate. Prendono, inoltre, atto delle norme di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 146 che hanno disposto l'abolizione della propaganda indiretta. Prendono



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

atto delle disposizioni in materia di propaganda radio-televisiva di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e relativi provvedimenti di attuazione. Prendono, infine, atto della legge n. 175/2010 recante *disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*.

Dopo l'invito, rivolto a tutti i soggetti istituzionali interessati, affinché la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, si conviene quanto segue:

**Comizi elettorali**

1. Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**10 maggio 2024**) fino alle ore 24 di **venerdì 7 giugno 2024** possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.
2. I comizi all'aperto, nei giorni feriali, potranno essere effettuati dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00; nei giorni di sabato e festivi, nonché negli ultimi giorni che precederanno la consultazione elettorale – precisamente da lunedì 3 giugno 2024 a giovedì 6 giugno 2024 - si potranno invece effettuare tra le ore 10.00 e le ore 24.00; infine, nel giorno di venerdì 7 giugno 2024 essi potranno essere effettuati dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00.
3. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere rispettati scrupolosamente, assicurando un intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo di almeno 15 minuti (ridotto a 10 nell'ultima giornata) onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. Dovranno comunque evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro comunicanti.  
Non potranno essere tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni liturgiche esterne (processioni).  
I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento delle stesse manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle citate leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.  
Durante il periodo della campagna elettorale non sono vietate eventuali postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, destinate alla raccolta di firme a sostegno di referendum o petizioni popolari, purché tali postazioni non interferiscano con le attività elettorali in corso.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

Non potranno essere tenuti comizi né altre forme di propaganda elettorale nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole durante le ore di attività didattica, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico e nelle adiacenze dei mercati, ove ne possa essere turbato il regolare esercizio.

4. I sindaci, d'intesa con i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici interessati, determineranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze individuate nelle relative ordinanze adottate dai Comuni. E' onere dei Sindaci comunicare alla Questura le piazze che saranno destinate allo svolgimento dei comizi. Le intese iniziali potranno essere periodicamente riesaminate in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero di volta in volta manifestarsi.

Salvi gli accordi da raggiungere in sede comunale, per l'equa ripartizione delle piazze ed aree pubbliche disponibili per comizi elettorali, i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici si impegnano a dare preavviso dei comizi che saranno indetti, indicando il luogo, la durata e possibilmente anche l'oratore o gli oratori, alla Questura per il Capoluogo, al Commissariato della pubblica sicurezza per il Comune di Melfi, ai Comandi stazione Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, dandone contestuale notizia anche ai sindaci.

Al fine di evitare indebite sovrapposizioni, si conviene che la prenotazione dei comizi vada effettuata non prima di 48 ore rispetto all'ora fissata per il comizio e non più tardi di 24 ore antecedenti l'ora del comizio.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti comizi nelle piazze ove è ordinariamente consentita la sosta delle autovetture, si conviene che le prenotazioni dovranno essere effettuate al Comune non prima di 72 ore rispetto all'ora fissata per il comizio e non più tardi di 60 ore antecedenti l'ora del comizio, per garantire l'applicazione del vigente codice della strada, ad eccezione dei casi in cui sia prevista, per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'utilizzo della piazza, l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni da parte di altri uffici; in tal caso la richiesta potrà essere effettuata prima delle 72 ore previste.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante richiesta scritta, da far pervenire a mano o anche per posta elettronica, al Comune, a firma del responsabile provinciale o locale dei partiti e dei raggruppamenti politici o loro delegati. In caso di improvvise e particolari esigenze, si potranno consentire, per quanto possibile, accordi fra le parti politiche interessate. Nel caso in cui il comizio preavvisato non possa avere luogo, dovrà essere effettuata tempestiva disdetta presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e al Comune che potrà assegnare lo spazio alla lista o coalizione successivamente prenotatasi su esplicita



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

richiesta. I preavvisi di comizi secondo l'ordine di presentazione stabiliscono, com'è naturale, il diritto di precedenza: nell'eventuale caso in cui due o più richieste, che riguardino la medesima ora, giorno e luogo di svolgimento dei comizi, siano presentate contemporaneamente, in assenza di accordo tra le parti, si procederà mediante sorteggio presso il Comune alla presenza della Polizia locale.

5. Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici dovranno preavvisare, di volta in volta, e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

6. Per il giorno **7 giugno 2024** (ultimo della propaganda elettorale), ove le richieste di comizi, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici, riguardino il medesimo luogo e la medesima ora, le stesse saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o – in caso di contestualità delle medesime – ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo.

In ogni caso la durata dei comizi sarà commisurata al numero delle richieste in rapporto al periodo di tempo globalmente disponibile, fermo restando il limite massimo di un'ora.

Il sorteggio avverrà presso la sede comunale alla presenza della Polizia locale.

Le suddette prenotazioni dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 5 giugno 2024 e dovranno pervenire al Comune entro le ore 18.00 del 6 giugno 2024.

Fermo restando quanto già prescritto al punto 4 del presente resoconto, per le piazze in autogestione le prenotazioni per l'ultimo giorno di propaganda (7 giugno 2024) potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2024.

7. I comizi avranno la durata massima di un'ora per lista.

In linea di massima, i comizi avranno luogo nelle piazze appositamente individuate dai sindaci, con esclusione delle ore nelle quali dovessero svolgersi manifestazioni liturgiche esterne (per es. processioni) o manifestazioni civili.

8. Sono vietati l'uso di altoparlanti che preannuncino comizi in prossimità di luoghi pubblici e/o luoghi aperti al pubblico ove si stanno già svolgendo altre manifestazioni politiche nonché la distribuzione di volantini di diverso orientamento politico ai partecipanti a comizi.

**Affissioni negli spazi di propaganda elettorale**



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

1. I partecipanti alla riunione prendono atto che la materia è regolata dalla legge 24/4/1975, n. 130, modificativa della legge 4/4/1956, n. 212.
2. In base a tale normativa, la propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni (**venerdì 10 maggio 2024**), a seguito della ripartizione degli spazi da parte di ciascuna Giunta comunale.
3. Con circolare prot. n. 1943/V in data 8/4/1980 il Ministero dell'Interno, sul punto, ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda in forma fissa dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura della votazione. Al fine pertanto di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo: "***Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi***"
  - a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;
  - b) è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;
  - c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo."



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

4. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n.2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle stesse dimensioni massime).
5. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

**Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile**

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 10 maggio 2024, sono vietate determinate forme di propaganda:

**è vietata**

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- la propaganda elettorale luminosa mobile;

**è consentita**

- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

Viene posto all'attenzione dei presenti il problema molto diffuso della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla **propaganda figurativa mobile**, atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni simili). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

**Uso di altoparlanti su mezzi mobili**

Durante il periodo della propaganda elettorale, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e nell'arco di tempo compreso fra le ore 9.00 e le ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente, con la sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.

In ogni caso l'uso degli altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinato all'autorizzazione del sindaco e - se interessa il territorio di più comuni - a quella del prefetto; al riguardo vanno osservati i termini e le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e

del vigente codice della strada.

\*\*\*\*\*

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (25 maggio 2024) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge 28/2000).

Nel periodo di propaganda elettorale, i partiti e movimenti politici si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa. La Prefettura



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

interesserà le competenti Autorità, affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.

I partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emanato in data 10 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2013, n. 11), concernente le garanzie e i presupposti in base ai quali possono essere lecitamente utilizzati dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Si concorda, infine, sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte dei componenti di seggio e dei rappresentanti di lista degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

\*\*\*\*\*

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare svolgimento della campagna elettorale, la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

A questo proposito, le Forze dell'Ordine e i Corpi di Polizia Municipale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle imprese che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

Si dà atto, inoltre, che i rappresentanti dei partiti e movimenti politici autorizzano l'Ufficio elettorale provinciale a comunicare eventualmente alle emittenti televisive locali i nominativi dei referenti, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica acquisiti, al fine di consentire alle emittenti stesse di ottemperare alle norme sulla ripartizione degli spazi televisivi di cui alla legge 28/2/2000 n. 28.

Il presente resoconto, oggi sottoscritto dai presenti e approvato da coloro che sono collegati da remoto, sarà inviato via e-mail a tutti i soggetti interessati per eventuali ulteriori adesioni e pubblicato sul sito internet di questa Prefettura.

Potenza, 21 maggio 2024

PV





*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

Il Viceprefetto Vicario (Fedullo)

*Emilio Fedullo*

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale (Quaranta)

*Quaranta*

Per la Questura

*[Signature]*

Per il Comando Prov.le dei Carabinieri

*Ten. Folio Penna*

Per il Comando Prov.le della Guardia di Finanza

*Ten. Vincenzo Velici*

Per il Comune di Potenza

*Car. Leo (PL)*

*[Signature]*

Per i Partiti e Gruppi politici

FORZA DEL POPOLO

*[Signature]*

LA BASILICATA POSSIBILE

*[Signature]*

POTENZA RITORNA

*[Signature]*

LA POTENZA dei  
CITTADINI/POTENZA  
civile

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**SINDACI PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA**

MARIA FELICIA BELLO – SINDACO DI ARMENTO

PASQUALE CAFFIO – SINDACO DI BANZI

SENATRO DI LEO – SINDACO DI MONTEMURRO

GRAZIANO SCAVONE – SINDACO DI TITO

FILIPPO SINISGALLI - SINDACO DI MISSANELLO

MARIANNA IOVANNI – SINDACO DI VENOSA

DANIELE STOPPELLI – SINDACO DI MARATEA

ROSINA RICCIARDI – SINDACO DI SAVOIA DI LUCANIA

ENZA IMMACOLATA MARTOCCIA – DELEGATA DEL SINDACO DI CASTELMEZZANO

FRANCO TRONNOLONE – DELEGATO DEL SINDACO DI SAN FELE

MICHELE CELENTANO – DELEGATO DEL SINDACO DI PICERNO

NICOLA COLANGELO – DELEGATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CASTELLUCCIO  
INFERIORE

ROCCO MOTTA – DELEGATO DEL SINDACO DI ANZI



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**DELEGATI DELLE LISTE AMMESSE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA**

GIUSEPPE BRUNO

UGO FRANCO BREGLIA

GIUSEPPE CRISPINO

FILOMENA CARLEO

D'ALASCIO GIUSEPPE

P.L. PICERNO

LUCA ANTONIO MANIERI

NINO FARAONE

FRANCESCO FITTIPALDI

FRANCESCO ANTONIO ZITO

ANDREA LAURIA